



Ufficio d'Ambito di Lodi

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione
del servizio idrico integrato

PROGRAMMA DEI CONTROLLI

SOMMARIO

NORME GENERALI	2
Articolo 1 - Oggetto, scopo e campo di applicazione del Programma	2
Articolo 2 - Criteri generali per la predisposizione del Programma.....	3
CONTROLLI ORDINARI	4
Articolo 3 – Criteri e priorità nella selezione del campione da controllare.....	4
Articolo 4 - Composizione del campione	5
CONTROLLI STRAORDINARI.....	5
Articolo 5 - Criteri e priorità di selezione e composizione del campione	5
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE.....	6
Articolo 6- Disposizioni organizzative	6
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	6
Articolo 7 - Disposizioni finali	6



NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto, scopo e campo di applicazione del Programma

1. Il presente Programma dei controlli (di seguito "Programma") è emanato in attuazione del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale", della D.G.R. 20 gennaio 2010 n. 8/11045 "Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 44, c. 1 lett. c) della L.R. 26/2003 e successive modificazioni", del D.D.G. Regione Lombardia n. 796/2011 "Approvazione delle modalità tecnico operative per la definizione dei programmi di controllo degli scarichi nella rete fognaria ai sensi della deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 2010 n. 11045".
2. Il Programma disciplina i criteri per la definizione dei controlli da effettuarsi, ai sensi dell'art. 128, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., da parte dell'autorità competente in materia di scarichi di acque reflue industriali, di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nella rete fognaria dei comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale di Lodi.
3. L'autorità competente al controllo degli scarichi di cui all'art. 128 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i è da individuarsi nell'autorità che rilascia l'autorizzazione allo scarico, come indicato al punto 3 dell'Allegato 1 del D.D.G. n. 796/2011.
4. Il Programma dei controlli degli scarichi di acque reflue nella rete fognaria deve assicurare un periodico, diffuso, effettivo e imparziale sistema di controlli in conformità a quanto prescritto all'art. 128, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
5. Le attività di controllo sono finalizzate all'accertamento, mediante ispezioni, controlli e prelievi, del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
6. Il Programma tiene conto unicamente degli scarichi autorizzati con provvedimento rilasciato dalla soppressa Autorità d'Ambito di Lodi e dall'Ufficio d'Ambito di Lodi.
7. Il Programma è stato oggetto di confronto con ARPA - Dipartimento di Lodi, al fine di definirne i contenuti per gli aspetti di competenza, con particolare riferimento agli elementi relativi a:
 - a) stato dei corpi idrici interessati e relazione con i connessi obiettivi di qualità del Piano di gestione del Distretto idrografico del bacino del fiume Po;
 - b) esiti dei monitoraggi/controlli sugli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
 - c) conoscenze concernenti specifiche criticità.

La valutazione congiunta dell'insieme degli elementi disponibili consente la migliore individuazione delle tipologie di scarichi da inserire nel campione annuale e/o un maggiore o minore peso relativo delle attività produttive, sotto il profilo del carico inquinante e/o delle caratteristiche delle sostanze inquinanti.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. 8/11045 del 20/01/2010 sul ruolo di ARPA in materia di scarichi nella rete fognaria, la collaborazione con l'Agenzia deve essere mirata ad assicurare che gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 siano oggetto di controllo, secondo modalità concordate.



Articolo 2 - Criteri generali per la predisposizione del Programma

1. Il Programma è redatto sulla base delle indicazioni operative e dei criteri contenuti nel D.D.G. 796/11 e sulla base delle informazioni che l'ARPA - Dipartimento di Lodi ha inteso fornire, nonché dei dati trasmessi dal Gestore delle reti e degli impianti e alla luce delle conoscenze dell'Ufficio d'Ambito e dei provvedimenti dallo stesso emessi.
2. Il Programma comprende:
 - i controlli ordinari per la verifica del rispetto della normativa in materia di scarichi nella rete fognaria;
 - i controlli straordinari:
 - i. controlli di verifica conseguenti ad emergenze o superamenti dei valori limite di emissione;
 - ii. controlli su segnalazione/richiesta di altre autorità/soggetti;
 - iii. controlli relativi a scarichi anomali, intesi come scarichi che non hanno le caratteristiche attese sulla base delle conoscenze derivanti dalle autorizzazioni/dichiarazioni di assimilazione e che sono in grado di provocare una sostanziale variazione della composizione media delle acque reflue in ingresso all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane.
3. In caso di scarichi anomali di cui al punto 2. lett. iii. saranno seguite le indicazioni di cui all'articolo 5 e, in conformità alle indicazioni di cui all'appendice B del D.D.G. n. 796/2011, si chiederà al Gestore di predisporre delle procedure idonee a garantire che eventuali carichi critici in ingresso al depuratore siano tempestivamente individuati e segnalati agli enti competenti.
4. Il Programma garantisce il controllo degli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
5. Al fine della programmazione dell'attività di controllo, si fa riferimento alla classificazione degli scarichi indicata nella tab. 1 del D.D.G. 796/11, la quale associa, tra l'altro, ad ogni tipologia di scarico una periodicità di controlli ritenuta ottimale e coerente con i requisiti richiesti dalla normativa vigente:

Tabella 1 - Modalità e periodicità dei controlli D.D.G.769/11- tab. 1

<i>Tipologia di scarico</i>		<i>Numero minimo di controlli</i>
A	Scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs.152/2006 e provenienti dagli specifici cicli produttivi indicati nella medesima tabella	4 controlli/anno
B	Scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 provenienti da attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione di tali sostanze	1 controllo/anno



C	Scarichi di acque del processo di raffreddamento diretto	2 controlli/anno (di cui 1 in sede di rinnovo autorizzazione)	
D	Altri scarichi industriali	acque reflue di processo	2 controlli ogni 4 anni
		acque di raffreddamento indiretto	1 controllo ogni 4 anni
E	Scarichi delle acque di prima e seconda pioggia e di lavaggio delle aree esterne (regolamento regionale 4/2006)	2 controlli ogni 4 anni (di cui 1 in sede di rinnovo autorizzazione) Casi particolari: Art. 9, comma 4, lettera a) regolamento regionale 4/2006 (valutazione conformità impiantistica): 2 sopralluoghi ogni 4 anni (di cui 1 in sede di rinnovo autorizzazione) Art.13 regolamento regionale 4/2006 (Ridotto impatto inquinante): 1 sopralluogo ogni 4 anni (in sede di rinnovo autorizzazione)	
F	Scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche (regolamento regionale 3/2006)	1 controllo ogni 4 anni*	

* Per le acque reflue assimilate ai sensi dell'art. 5, comma 4 del regolamento regionale 3/2006 non è prevista una attività di controllo analitico.

CONTROLLI ORDINARI

Articolo 3 – Criteri e priorità nella selezione del campione da controllare

Poiché non è possibile procedere, per ragioni organizzative ed economiche, al controllo esteso a tutti gli scarichi autorizzati e alle dichiarazioni di assimilazione, pur in coerenza con quanto indicato nella tab. 1 del D.D.G. 796/11 e richiamato quanto riportato nelle "norme generali", il Programma individua le priorità sulla base delle quali è stabilita la composizione del campione da sottoporre a controllo ordinario.

Le priorità ed i criteri di scelta del campione da sottoporre a controlli discendono dalle considerazioni effettuate per ogni categoria di scarico individuata alla luce delle informazioni disponibili, riportate di seguito:

- tipologia A): in base alle attuali conoscenze non risultano scarichi derivanti da cicli produttivi di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006;
- tipologia B): si ritiene di dover attribuire priorità al controllo degli scarichi appartenenti a questa tipologia, stante il potenziale impatto negativo di tali scarichi sull'impianto di trattamento delle acque reflue urbane e sui ricettori finali;
- tipologie C) e D): si ritiene di selezionare per il controllo gli scarichi che, per portata e/o carico inquinante (anche in considerazione di eventuali deroghe concesse), possano maggiormente impattare sulla funzionalità degli impianti finali di depurazione o possano incidere sul raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale per il ricettore finale. A tal fine saranno prese in considerazione le segnalazioni del Gestore;



- tipologia E): considerata la difficoltà nell'eseguire controlli rappresentativi degli scarichi di acque di prima pioggia e seconda pioggia e di lavaggio delle aree esterne, a causa della scarsa prevedibilità degli eventi atmosferici, si ritiene di selezionare gli scarichi da controllare sulla base dell'effettivo stoccaggio sulle superfici scolanti di sostanze pericolose o rifiuti e quindi in base al reale rischio di inquinamento che tali scarichi possono determinare. Anche per questa tipologia saranno prese in considerazione le segnalazioni del Gestore;
- tipologia F): in assenza di segnalazioni da parte del Gestore, considerate le priorità sopra individuate, si ritiene di non procedere al controllo degli scarichi appartenenti a questa tipologia.

Articolo 4 - Composizione del campione

1. Sulla base delle valutazioni effettuate per ciascuna tipologia di scarico autorizzato di cui al precedente articolo, si ritiene di dover privilegiare per i controlli in primo luogo gli scarichi appartenenti alla tipologia B, assicurare un significativo controllo degli scarichi afferenti alle tipologie C e D e riservare n. 1 controllo annuale per gli scarichi di cui alla tipologia E.
2. Sulla scorta delle valutazioni sopra riportate, il Programma prevede l'effettuazione per ogni anno di un numero di controlli ordinari atti a garantire, per gli scarichi afferenti alle tipologie B, C e D, le percentuali di controllo indicate nella sottostante tab. 2.

Tabella 2 – Ripartizione dei controlli

Tipologia	Numero autorizzazioni da controllare all'anno/numero di autorizzazioni complessivo [rapporto percentuale]			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
B	80%	80%	100%	100%
C+D	20%	30%	45%	100%

Ci si riserva inoltre di effettuare n. 1 controllo all'anno per gli scarichi di cui alla tipologia E.

3. Sulla base del numero di controlli da effettuare nell'anno e definita la composizione del campione di scarichi da sottoporre a controllo, ripartiti secondo le priorità stabilite, l'Ufficio d'Ambito procederà all'individuazione delle autorizzazioni e quindi delle Ditte, tramite un procedimento di estrazione casuale. A partire dal secondo anno di effettuazione dei controlli di cui al presente Programma, al fine di ridurre le probabilità che, mediante la procedura di estrazione casuale, siano selezionate sempre le stesse Ditte, il set delle autorizzazioni da sottoporre ad estrazione sarà costituito in misura pari all'80% da autorizzazioni di Ditte non ancora controllate o il cui controllo ha avuto esito negativo e per la restante parte da autorizzazioni di Ditte già sottoposte a controllo, con esito positivo.

CONTROLLI STRAORDINARI

Articolo 5 - Criteri e priorità di selezione e composizione del campione

1. In caso di segnalazione di emergenze e/o scarichi anomali, di superamento dei valori limite di emissione e di richieste di altri soggetti/autorità, è innanzitutto necessario che i



soggetti/autorità competenti documentino, per quanto possibile, i danni alle reti, agli impianti e/o al corpo idrico ricettore finale con eventuale valutazione delle possibili ricadute igienico-sanitarie.

2. In caso di scarichi anomali rilevati all'ingresso del depuratore finale, comunicati dal Gestore, in linea di massima si ritiene di privilegiare le segnalazioni su impianti con potenzialità superiore a 2.000 A.E. per i quali sia evidente o documentabile l'impatto negativo dello scarico segnalato sul processo depurativo.
3. Il Programma prevede l'effettuazione di massimo n. 2 controlli straordinari all'anno, che saranno attuati una volta che, a seguito di accertamenti effettuati dal Gestore o da organi di polizia e controllo, si individui quale potenziale responsabile dello scarico anomalo una Ditta in possesso di autorizzazione allo scarico in fognatura rilasciata dall'ATO o dall'Ufficio d'Ambito.
4. Si intende esclusa dal presente Programma l'attività di controllo che si rende necessaria a seguito del verificarsi di un'emergenza ambientale, così come definita dalle Linee Guida per la gestione delle Emergenze Ambientali di ARPA Lombardia. In tal caso, infatti, l'eventuale controllo sarà attivato da ARPA Lombardia - Dipartimento di Lodi.

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Articolo 6- Disposizioni organizzative

1. Le verifiche delle sole prescrizioni autorizzative effettuabili d'ufficio verranno condotte dal personale dell'Ufficio. Le attività di sopralluogo e di eventuali prelievi/analisi saranno condotte:
 - per gli scarichi ricadenti nella tipologia B, da ARPA Lombardia Dipartimento di Lodi, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione;
 - per gli scarichi di cui alle tipologie C, D ed E, da SAL srl, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione;
 - per i controlli straordinari di cui al punto 3 dell'articolo 5, da personale di questo Ufficio congiuntamente, a seconda dei casi, con SAL srl e/o con ARPA Lombardia e/o con organi di polizia.
2. Con determinazione del Direttore dell'Ufficio, ogni anno verrà stabilito il numero di controlli da effettuare e saranno individuati n. 2 funzionari dell'Ente che, insieme al Direttore, costituiranno la commissione preposta all'estrazione casuale delle Ditte da assoggettare al controllo.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 7 - Disposizioni finali

Il Programma dei controlli, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, sarà pubblicato sul sito web dell'Ufficio d'Ambito e su ogni mezzo ritenuto idoneo a garantire trasparenza e adeguata diffusione.